



Comune di Roio del Sangro

# COMUNE DI ROIO DEL SANGRO

*Provincia di Chieti*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### DELIBERAZIONE N° 7 : DEL 11.06.2020

OGGETTO: approvazione tariffe TARI anno 2020 -

L'anno duemilaventi, addì 11 del mese di giugno, alle ore 10,10, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati, in seduta ordinaria ed in prima convocazione i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI
RAMONDELLI Sabatino	x	
CAVORSO Giuseppe	x	
CAVORSO Pasqualino		x
DI CARLO Margherita	x	
MANGIFESTA Giuseppe		x
DI BARTOLOMEO Rosaria Immacolata	x	
DE LUCIA Mario	x	
ANGIOLILLO Antonio		x
CESE Domenico	x	
RUCCI Andrea		x
DE REMIGIS Andrea	x	
	7	4

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dr. Nicola Di Francesco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sabatino RAMONDELLI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, formata da IMU, TASI e TARI;

Considerato che la nuova tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito la precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi);

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

Vista la legge n. 481/1995 che ha istituito l'Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la legge n. 205/2017 – art. 1 – comma 527 – che ha attribuito a detta Autorità oggi ARERA (Autorità Regolazione Energia, Reti e Ambiente) funzioni di regolazione e controllo del servizio gestione rifiuti;

Vista la delibera ARERA, n. 443/2019, recante “*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*”;

Visto, in particolare, l'Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

Vista la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*”;

Considerato che a seguito della citata delibera n.443/2019 è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

Tenuto conto che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata legge n. 147/2013 - commi da 641 a 668;

Rilevato che presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Considerato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “*chi inquina paga*”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

Evidenziato che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata legge n. 147/2013;

Rilevato che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

Verificato che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*” di commisurare

la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Preso atto che in adesione al metodo alternativo suddetto, *“le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*.

Vito, altresì, l'art. 57 bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

Considerato che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Dato atto che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

Atteso che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Sottolineato che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019, confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

Tenuto conto che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

Rilevato che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

Considerato che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Rilevato, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

Tenuto conto che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del Piano Economico

Finanziario;

Rilevato che, in ragione delle problematiche determinate dall'emergenza epidemiologica in corso, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, in quanto, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, è consentito loro, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Ritenuto opportuno, in relazione alla crisi causata da COVID- 19 e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020, confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019;

Visto l'art. 107 del D.L.n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

Considerato, in particolare, che l'art. 107, comma 4, del D.L. n. 18/2020 ha differito al 30 giugno il termine per la determinazione delle tariffe della TARI previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della Legge n. 147/2013;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 28.03.2019 avente ad oggetto l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2019;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2019 con la quale è stato approvato il piano economico finanziario TARI per l'esercizio 2019;

Ritenuto necessario riconoscere la riduzione tariffaria in favore degli esercenti attività economiche, commerciali e professionali che a causa dell'emergenza epidemiologica in corso hanno dovuto interrompere la gestione per espressa disposizione normativa, ponendo il relativo costo, a carico del bilancio comunale;

Considerato che la delibera con la quale si approvano le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

Precisato, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale ed a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce, purché il comune abbia ad effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante il loro inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del TU n. 267/2000;

All'unanimità dei voti espressi in modo palese;

## **DELIBERA**

Di dare atto che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di approvare per l'anno 2020, riconfermando quella approvate ed applicate nell'anno 2019, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

Di stabilire che per l'esercizio in corso le rate della Tari avranno le seguenti scadenze:

- 1^ rata 31.08.2020;
- 2^ rata 31.10.2020;

Di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

-----

**TARIFFE UTENZE DOMESTICHE**

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten  Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa  fissa	Tariffa  variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	4.771,0 0	<b>0,75</b>	49,00	<b>0,60</b>	<b>0,382598</b>	<b>24,279568</b>
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	1.453,0 0	<b>0,88</b>	12,00	<b>1,40</b>	<b>0,448915</b>	<b>56,652325</b>
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	20.099, 00	<b>1,00</b>	215,00	<b>1,80</b>	<b>0,510130</b>	<b>72,838704</b>
1 .4	USO DOMESTICO- QUATTRO COMPONENTI	663,0 0	<b>1,08</b>	7,00	<b>2,20</b>	<b>0,550941</b>	<b>89,025083</b>
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Riduzione AIRE	1.249,0 0	<b>0,33</b>	13,00	<b>0,60</b>	<b>0,170077</b>	<b>24,283614</b>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE- Compostaggio	79,00	<b>0,67</b>	1,00	<b>0,54</b>	<b>0,344338</b>	<b>21,851611</b>
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI- Compostaggio	567,0 0	<b>0,90</b>	3,00	<b>1,62</b>	<b>0,459117</b>	<b>65,554834</b>

**TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE**

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	<b>KC appl</b> Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	<b>KD appl</b> Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
2 .15	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	188,00	<b>0,67</b>	<b>5,91</b>	<b>0,095381</b>	<b>0,130721</b>
2 .16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZ ERIE	196,00	<b>5,54</b>	<b>48,74</b>	<b>0,788679</b>	<b>1,078065</b>
2 .17	BAR, CAFFE`, PASTICCERIA	60,00	<b>4,38</b>	<b>38,50</b>	<b>0,623540</b>	<b>0,851569</b>
2 .18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORM	100,00	<b>0,57</b>	<b>5,00</b>	<b>0,081145</b>	<b>0,110593</b>

IL PRESIDENTE  
F.to RAMONDELLI SABATINO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DR DI FRANCESCO NICOLA

---

Ai sensi dell'art. 49 T.U. n. 267 del 18.08.2000, in ordine alla sola regolarità tecnica, si esprime parere:

Favorevole

Sfavorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to RAMONDELLI SABATINO

---

Ai sensi dell'art. 49 T.U. n. 267 del 18.08.2000, in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere:

Favorevole

Sfavorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to RAMONDELLI SABATINO

---

#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

( art. 124 TU n. 267/2000 )

n. 103 Registro delle Pubblicazioni –

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Lì, 10.07.2020

IL MESSO COMUNALE  
F.to ZARLENGA ENZO

---

CERTIFICATO ESECUTIVITA'  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
VISTI GI ATTI DI UFFICIO  
CERTIFICA

Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 04.08.2020, decorsi dieci giorni dall'avvenuta sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Roio del Sangro, lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DR. DI FRANCESCO NICOLA